

Pubblicato il 05/08/2022

N. 11064/2022 REG.PROV.COLL.
N. 06599/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 6599 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Antonio Zunno, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Iacovino, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Ministero della Cultura;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi, 12;

- Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali

- Ministero per la Pubblica Amministrazione, non costituiti in giudizio;

non costituiti in giudizio.

nei confronti

Vincenzo Corrado, non costituito in giudizio;

*per l'annullamento,
previa ogni idonea cautela,*

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del bando “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (GU n.97 del 742-2021)” pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione in data 07.12.2021 nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto del ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;
- del Decreto del Ministero della cultura in concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione di “Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al I corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura” datato 08.02.2022 e pubblicato in data 24.02.2022 con cui veniva nominata la Commissione esaminatrice suddivisa, a sua volta, in tre sottocommissioni, tante quante sono le Aree di cui è composto il concorso, in ogni caso nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto del ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;
- del “Diario e modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle

arti e paesaggio, musei. (GU n.12 del 11-2-2022)”, nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto del ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;

- del “Diario e modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (GU n.22 del 18-03-2022)” nella parte in cui si afferma che “[...] La valutazione della prova preselettiva sarà effettuata attribuendo un punto per ogni risposta esatta, zero punti per ogni risposta errata, multipla o non data. [...]” e, in ogni caso, nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto del ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;

- del “Diario e modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (GU n.28 del 08-04-2022)” nella parte in cui a soli 6 giorni di distanza dalla prova per Area A-Archivi e Area C-Musei e a 7 giorni dalla prova per Area B- Soprintendenze si comunica il cambio di criterio di attribuzione dei punteggi, assegnando una penalità di 0,50 punti per ogni risposta sbagliata, e, in ogni caso, nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto del ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;

- della comunicazione sulla pubblicazione degli atti e dell'elenco ammessi alle prove scritte “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di

cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei.” del 21.04.2022 nella parte in cui non veniva inserito l'odierno ricorrente tra gli ammessi alle prove scritte ed, in ogni caso, nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto del ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;

- del provvedimento ai sensi dell'art. 6, comma 6, del bando di “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei.” pubblicato in data 27.04.2022 e contenente l'elenco dei candidati che hanno superato le prove preselettive e, quindi, ammessi alle prove scritte, nella parte in cui non veniva inserito l'odierno ricorrente tra gli ammessi alle prove scritte ed, in ogni caso, nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto del ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;

- del questionario n. 2 estratto per la prova preselettiva – Area B – Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto del ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;

- nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative del ricorrente quale candidato al concorso de quo.

per l'accertamento

- della illegittimità della graduatoria finale nella parte in cui non conteneva il nominativo dell'odierno ricorrente, pubblicato in data 27.04.2022;

e per la condanna dell'amministrazione resistente

previa ogni idonea cautela

- a procedere all'ammissione con riserva del ricorrente alla successiva prova scritta, la cui data non ancora è stata fissata, in subordine, alla riedizione della prova, anche in via cautelare con riserva, secondo quanto meglio esposto nel corpo dell'atto e, in estremo subordine, all'annullamento dell'intera procedura selettiva.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Zunno Antonio il 27/6/2022:

per l'annullamento previa sospensione cautelare,

anche monocratica

- del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 6, comma 6, del bando di “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei.” pubblicato in data 16.06.2022 e contenente il nuovo elenco aggiornato dei candidati che hanno superato le prove preselettive dell'Area B e, quindi, ammessi alle successive prove scritte, nella parte in cui non veniva inserita l'odierna ricorrente tra gli ammessi alle prove scritte ed, in ogni caso, nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto della ricorrente dalla graduatoria finale redatta all'esito delle prove preselettive;

- dell'avviso n. 48 pubblicato in G.U. il 17.06.2022 relativamente al “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle

arti e paesaggio, musei.” nella parte in cui venivano fissate le date delle prove scritte ai giorni 5 e 6 luglio 2022, ed in ogni caso nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto della ricorrente dalla graduatoria finale redatta all'esito delle prove preselettive;

- del bando “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (GU n.97 del 742-2021)” pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell'Amministrazione in data 07.12.2021 nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto della ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;

- del Decreto del Ministero della cultura in concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione di “Nomina della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al I corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura” datato 08.02.2022 e pubblicato in data 24.02.2022 con cui veniva nominata la Commissione esaminatrice suddivisa, a sua volta, in tre sottocommissioni, tante quante sono le Aree di cui è composto il concorso, in ogni caso nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto della ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;

- del “Diario e modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (GU n.12 del 11-2-2022)”, nella parte lesiva e/o che

eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto della ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;

- del “Diario e modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (GU n.22 del 18-03-2022)” nella parte in cui si afferma che “[...] La valutazione della prova preselettiva sarà effettuata attribuendo un punto per ogni risposta esatta, zero punti per ogni risposta errata, multipla o non data. [...]” e, in ogni caso, nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto della ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;

- del “Diario e modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (GU n.28 del 08-04-2022)” nella parte in cui a soli 6 giorni di distanza dalla prova per Area A-Archivi e Area C-Musei e a 7 giorni dalla prova per Area B- Soprintendenze si comunica il cambio di criterio di attribuzione dei punteggi, assegnando una penalità di 0,50 punti per ogni risposta sbagliata, e, in ogni caso, nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto della ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;

- della comunicazione sulla pubblicazione degli atti e dell'elenco ammessi alle prove scritte “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di

cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei.” del 21.04.2022 nella parte in cui non veniva inserito l'odierno ricorrente tra gli ammessi alle prove scritte ed, in ogni caso, nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto della ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;

- del provvedimento ai sensi dell'art. 6, comma 6, del bando di “Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei.” pubblicato in data 27.04.2022 e contenente l'elenco dei candidati che hanno superato le prove preselettive e, quindi, ammessi alle prove scritte, nella parte in cui non veniva inserita l'odierna ricorrente tra gli ammessi alle prove scritte ed, in ogni caso, nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto della ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;

- del questionario n. 2 estratto per la prova preselettiva – Area B – Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nella parte lesiva e/o che eventualmente possa acquisire efficacia lesiva per effetto dell'esclusione di fatto della ricorrente dalla graduatoria finale all'esito delle prove preselettive;

- nonché per l'annullamento, previa sospensione e idonea cautela, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso, anche ove non cognito, e di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dello status e delle prerogative della ricorrente quale candidata al concorso de quo.

nonché, in ogni caso, per l'accertamento

- della illegittimità della graduatoria finale nella parte in cui non conteneva il

nominativo dell'odierna ricorrente, pubblicata in data 27.04.2022 ed in quella aggiornata del 16.06.2022;

e per la condanna dell'amministrazione resistente

previa ogni idonea cautela

- a procedere all'ammissione della ricorrente alla successiva prova scritta che si terrà nei giorni 5 e 6 luglio 2022, in subordine, alla riedizione della prova, anche in via cautelare con riserva, secondo quanto meglio esposto nel corpo dell'atto e, in estremo subordine, all'annullamento dell'intera procedura selettiva.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giuseppe Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;

1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all'art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all'odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell'istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un'immediata definizione nel merito.

Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, *“in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”*.

Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell'odierna Camera di Consiglio.

2. Con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, parte ricorrente ha

impugnato i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, concernenti il *“Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di settantacinque allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di cinquanta dirigenti di seconda fascia, da inserire nel ruolo della dirigenza tecnica del Ministero della cultura, nelle seguenti aree: archivi e biblioteche, soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, musei. (GU n.97 del 7-12-2021)”* chiedendone l'annullamento per il seguente motivo: *“Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 3, 51 e 92 cost. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001. Violazione e/o erronea applicazione degli artt. 11 e 14 del d.p.r. N. 487/1994, in tema di tema di pubblici concorsi. Violazione e/o erronea applicazione dell'art. 3 l. 241/1990 e smi”*.

3. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero della Cultura chiedendo, mediante deposito di apposita relazione ministeriale, l'integrale reiezione del ricorso.

4. All'udienza del 27 luglio 2022, rilevati, come sopra, i presupposti per una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è infondato.

6. Con un primo profilo di ricorso, parte ricorrente ha lamentato la mancata dichiarazione delle modalità di assegnazione dei punteggi della prova preselettiva nella Gazzetta ufficiale dell'11 febbraio 2022, le quali venivano esplicitate soltanto nella G.U. del 18 marzo 2022, per poi essere modificate con la successiva G.U. dell'8 aprile 2022 a soli 6 giorni di distanza dalla prova per Area A-Archivi e Area C- Musei e a 7 giorni dalla prova per Area B- Soprintendenze.

Il profilo non è suscettibile di favorevole considerazione, rientrando la predetta scelta nell'ambito dell'amplissima discrezionalità tecnica attribuita all'Amministrazione in sede di scelta delle modalità di svolgimento delle prove e dei criteri di correzione.

Pertanto, in assenza di apposita previsione del bando finalizzata a dare una

tempestiva comunicazione dei criteri di attribuzione del punteggio e in mancanza di una qualsivoglia possibile violazione del principio della *par condicio competitorum*, il profilo deve essere respinto.

La normativa di settore non ha infatti in alcun modo previsto che i criteri di attribuzione del punteggio debbano essere predefiniti già nel bando, essendo sufficiente, per una esigenza di trasparenza che gli stessi siano fissati prima dello svolgimento della prova ma senza indicazione normativa di un preciso termine entro cui renderli noti.

Si rileva a tal punto che la modifica dei criteri di attribuzione del punteggio, sebbene effettuata in prossimità delle prove, non appare neanche astrattamente lesiva della posizione della parte ricorrente atteso che tutti candidati appaiono essere stati sottoposti alla stessa prova e con le medesime modalità, nel rispetto del principio della parità di trattamento.

Non condivisibili appaiono, inoltre, le doglianze relative alla mancata motivazione circa la scelta del diverso criterio di determinazione del punteggio, essendo infatti sufficiente che il nuovo criterio di attribuzione non sia irragionevole, attesa la già ricordata ampia discrezionalità tecnica attribuita in tale sede all'Amministrazione.

7. Parimenti deve essere respinto il profilo di ricorso con cui, parte ricorrente contesta l'illegittimità dell'interruzione delle operazioni di apertura delle buste contenenti i questionari.

Invero, come correttamente dedotto dall'Amministrazione la predetta brevissima interruzione, comunque inferiore al minuto – effettuata in ragione della mancata trasmissione via pec dei materiali presso la sede di Cagliari, consentendo così la partecipazione della candidata presente nella predetta sede contestualmente ai candidati presenti nelle sedi di Roma e Torino – non appare aver cagionato alcuna violazione del principio di trasparenza dell'azione amministrativa e della *par condicio* tra candidati.

La suddetta operazione di interruzione appare inoltre essere del tutto confacente

con la normativa vigente essendo stata effettuata con il fine di garantire il rispetto dell'art. 11, comma 4, d.P.R. 487/1994 laddove stabilisce che l'ora stabilita per ciascuna prova *“deve essere la stessa per tutte le sedi”*.

8. Va respinto anche l'ulteriore profilo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta la mancata sostituzione dei plichi aperti a seguito della breve interruzione delle operazioni di apertura.

Come correttamente dedotto dalla difesa ministeriale invero, non appena comunicata l'interruzione delle operazioni, è stato chiesto ad i candidati di non procedere con l'apertura dei plichi fino a nuova comunicazione, nell'attesa di completare l'invio degli elaborati alla candidata convocata a Cagliari, e al contempo di segnalare al personale d'aula se qualcuno di loro avesse in ogni caso aperto il plico.

Non appare pertanto nel caso di specie in alcun modo alterato il principio della *par condicio* tra candidati non risultando essersi verificata, in concreto, alcuna irregolarità, stante anche l'esiguità dei tempi della predetta interruzione.

9. Ulteriormente, di nessuna pregnanza è il profilo di ricorso con cui viene lamentato che i candidati non abbiano imbustato direttamente i propri elaborati – senza preventivamente consegnarli nelle mani Presidente della Commissione – i quali sono stati invece consegnati agli addetti dell'aula che hanno provveduto in loro luogo ad effettuare la predetta operazione in deroga all'art. 14 comma 2 d.P.R. 487/1994 in quale afferma che *“[...] Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande; Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. [...]”*.

Invero, la predetta scelta si giustifica in ragione della circostanza che la prova preselettiva prevedeva la somministrazione di un questionario a risposta multipla con correzione tramite lettore ottico, cosicché il personale d'aula è stato impegnato

nel ritiro degli elaborati e nelle operazioni di conteggio complessivo degli elaborati raccolti, con l'obiettivo di procedere più rapidamente possibile al loro completamento, allo scopo di consentire in tempi rapidi l'uscita dei candidati presenti nel rispetto delle indicazioni previste dal protocollo Covid vigente per i concorsi pubblici, caratterizzato dalla necessità di limitare i tempi di compresenza in aula.

Pertanto la deroga alla disciplina contenuta nell'art. 14 d.P.R. 487/1994 appare correttamente motivata dall'esigenza di garantire una maggiore celerità della procedura nel rispetto del protocollo Covid, senza tuttavia risultare in alcun modo violativa delle norme sulla trasparenza e sulla *par condicio* tra i candidati.

Sulla ammissibilità di una deroga alla predetta disposizione in assenza di vulnus al principio dell'anonimato e della parità di condizione tra candidati, si riporta un orientamento del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2012 n. 1560) che il Collegio ritiene in questa sede di fare proprio, in base al quale: *“va osservato che il principio può subire deroghe legittime come nel caso delle procedure selettive di carattere comparativo o nelle prove orali di qualsiasi concorso, ovvero quando le specifiche prove concorsuali possano giustificare l'adozione di scelte organizzative differenti”*.

10. Di alcun pregio è anche il profilo di censura con cui parte ricorrente lamenta che la presenza della carta di identità sul tavolo di taluni candidati avrebbe alterato il principio dell'anonimato.

Tale scelta è stata infatti dettata dalla necessità di consentire l'uso dei servizi igienici per taluni candidati prima dell'avvio della prova in modo da consentire una più agevole individuazione degli stessi.

Non si rinviene inoltre nella predetta scelta alcuna lesione del principio della *par condicio* tra i diversi candidati o altra anche solo potenziale irregolarità.

11. Allo stesso modo devono essere respinte le censure circa l'illegittimità della modalità *computer based* delle prove difettando del tutto il presupposto alla base

delle predette contestazioni essendo lo svolgimento delle prove avvenuto per modalità cartacea, essendo l'Amministrazione ricorsa a soluzioni informatiche per la sola fase dalla correzione, avvenuta in scansione ottica come consuetudine per le prove preselettive realizzate in modalità cartacea.

12. Da ultimo, privi di alcun pregio sono anche i profili di ricorso con cui parte ricorrente contesta la correttezza di alcuni singoli quesiti, non avendo la stessa in alcun modo dedotto di aver effettivamente fornito la risposta dalla stessa ritenuta corretta, limitandosi a così a censurare – in un'inammissibile ottica di giurisdizione oggettiva – soltanto la formulazione del quesito senza in alcun modo contestare una scorretta attribuzione del punteggio in ragione della predetta formulazione.

Il ricorso deve essere pertanto respinto.

13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti che liquida forfettariamente in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Dalila Satullo, Referendario

Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Grauso

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO